

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 17 **del mese di** marzo
dell' anno 2014 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco	Presidente
2) Saliera Simonetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Bortolazzi Donatella	Assessore
5) Gazzolo Paola	Assessore
6) Lusenti Carlo	Assessore
7) Marzocchi Teresa	Assessore
8) Melucci Maurizio	Assessore
9) Mezzetti Massimo	Assessore
10) Rabboni Tiberio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Bianchi Patrizio

Oggetto: PROGRAMMA ANNUALE 2014: RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 47 COMMA 3 DELLA L.R. 2/03 E INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI - SECONDA ANNUALITA'- DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA N. 117 DEL 18 GIUGNO 2013.

Cod.documento GPG/2014/286

Num. Reg. Proposta: GPG/2014/286

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", ed in particolare l'art. 20 che prevede la ripartizione, da parte dello Stato, delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali finalizzato alla promozione e al raggiungimento degli obiettivi di politica sociale;
- la L.R. 12 marzo 2003, n.2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed in particolare l'art. 46 che istituisce il Fondo sociale regionale e ne individua le fonti di finanziamento e l'art. 47, così come modificato dall'art. 41 L.R. 20 dicembre 2013 n. 28, che specifica la destinazione delle risorse medesime;
- la L.R. 10 gennaio 2010, n.1 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia";
- la deliberazione di Assemblea legislativa n. 175 del 22 maggio 2008 avente per oggetto "Piano sociale e sanitario 2008-2010";
- la deliberazione di Assemblea legislativa n. 95 del 5 novembre 2012 avente per oggetto "Indirizzi di programmazione degli interventi per la qualificazione e il consolidamento del sistema integrato dei servizi socio educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Proroga al 31 dicembre 2014. (Proposta della Giunta regionale in data 23 ottobre 2012, n.1525)";
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 117 del 18 giugno 2013 con la quale sono state approvate "Indicazioni attuative del Piano sociale e sanitario regionale per il biennio 2013/2014. Programma annuale 2013: obiettivi e criteri generali di ripartizione del Fondo sociale ai sensi dell'art. 47, comma 3 della L. R. 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) " (Proposta della Giunta Regionale in data 18 marzo 2013, n. 284)";
- la propria deliberazione n. 855 del 24 giugno 2013 con la quale è stato approvato il "Programma annuale 2013: ripartizione delle risorse del fondo sociale regionale ai sensi dell'art. 47 comma 3 della l.r. 2/03 e individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla deliberazione dell'assemblea legislativa n. 117 del 18 giugno 2013".
- l'intesa relativa al riparto del FNPS sancita in sede di Conferenza Unificata in data 24 gennaio 2013 che per la nostra Regione ammonta a 21,240 milioni di Euro successivamente assegnati con il decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia delle finanze, del 26 giugno 2013 (Allegato B alla presente deliberazione);

Preso atto della riassegnazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di ulteriori risorse pari a :

- Euro 223,55 derivanti dal Fondo Nazionale Politiche Sociali anno 2011;

- Euro 31.747,46 derivanti dal Fondo nazionale politiche sociali 2012.

Rilevato che le risorse finanziarie complessive derivanti da assegnazioni statali destinabili al programma 2014, ammontano a Euro **21.271.971,01** e risultano allocate al capitolo di spesa 57107 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei Piani di Zona (art. 47, comma 1, lett.b), L.R. 12 marzo 2003, n.2 e L. 8 novembre 2000, n.328; art.1, comma 1252, L.296/2006 e art. 19, comma 3, D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito in L. dall'art. 1 L. 4 agosto 2006, n.248) - Mezzi statali" del Bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2014, afferente all'UPB 1.5.2.2.20101 – Fondo sociale regionale – risorse statali

Atteso che nell'ambito del Fondo Sociale Regionale, di cui all'art. 47 della L.R. n. 2/2003, le risorse finanziarie regionali destinabili al programma annuale 2014, ammontano a Euro **22.988.567,17** e risultano allocate ai seguenti capitoli di spesa del Bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2014, afferenti alle sotto indicate unità previsionali di base:

U.P.B. 1.5.2.2.20100 - Fondo Sociale Regionale

- Capitolo 57115 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle province per l'attuazione dei programmi provinciali, per le attività di coordinamento e supporto per l'implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi sociali nonché per l'elaborazione dei Piani di Zona (art. 47, comma 1, lett. c), L.R. 12 marzo 2003, n.2)"
Euro 900.000,00
- Capitolo 57120 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani di zona (art. 47, comma 1, lett. b), L.R. 12 marzo 2003, n.2)"
Euro 21.038.567,17
- Capitolo 57150 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e loro forme associative e alle AUSL per il sostegno delle attività di cui all'art. 47, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n.2)"
Euro 60.000,00
- Capitolo 57154 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle istituzioni sociali private senza scopo di lucro per il sostegno delle attività di cui all'art. 47, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n.2)"
Euro 80.000,00

U.P.B. 1.5.2.2.20280 Iniziative a favore dell'emigrazione e dell'immigrazione

- Capitolo 68344 "Contributi a Enti Locali e Aziende Usi per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, secondo le finalità di cui agli artt. 5, 8, 9, 10 comma 1, 11, 12, 16 comma 3, 17, 18, della l.r. 24 marzo 2004, n.5".
Euro 210.000,00

U.P.B. 1.5.2.2.20110 - Interventi a sostegno delle famiglie

- Capitolo 57233 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata all'istituzione ed al finanziamento delle attività dei Centri per le famiglie previste dagli artt. 11 e 12 della L.R. 14 agosto 1989, n.27 articoli abrogati; art. 15, L.R. 28 luglio 2008, n.14."
Euro 700.000,00

Ritenuto opportuno - in esito alle valutazioni effettuate dai Servizi regionali competenti per materia sulla base dell'avanzamento complessivo delle attività ricomprese nelle azioni previste - provvedere con il presente atto alla deprogrammazione di risorse derivanti dal fondo sociale

nazionale per le politiche sociali, a suo tempo programmate per l'anno 2013 con la sopraccitata deliberazione della giunta regionale n. 855/2013 e destinate agli interventi riferiti al paragrafo 2.1 "Promozione sociale ed iniziative formative" allocate ai seguenti capitoli di Bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2013:

- **Euro 69.860,00** al Cap. 57109, afferente all'U.P.B. 1.5.2.2.20101,
- **Euro 35.000,00** al Cap. 57123, afferente all'U.P.B. 1.5.2.2.20101,

per complessivi **Euro 104.860,00**, destinandole contestualmente al presente programma secondo le finalità di cui all'Allegato A parte integrante;

Valutato altresì opportuno destinare al presente programma ulteriori risorse per **Euro 205.140,00** rivenienti dal Fondo nazionale per le politiche sociali e non oggetto di programmazione finanziaria in precedenti esercizi, disponibili ai sensi della normativa contabile vigente e così allocate ai capitoli del bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2014:

- **Euro 134.140,00** al capitolo 57109, afferente all'U.P.B. 1.5.2.2.20101,
- **Euro 23.000,00** al capitolo 57123, afferente all'U.P.B. 1.5.2.2.20101,
- **Euro 48.000,00** al capitolo 57125, afferente all'U.P.B. 1.5.2.2.20101,

Ritenuto di dover provvedere alla ripartizione delle suddette risorse, affluenti al Fondo Sociale Regionale per l'anno 2014 ai sensi dell'art.46 della L.R.2/03, all'individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi, così come individuati dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 117 del 18 giugno 2013, nonché alla definizione del percorso amministrativo procedurale per l'assegnazione, la concessione, l'impegno e la liquidazione della spesa.

Dato atto che con la citata deliberazione dell'Assemblea legislativa n.117 del 18 giugno 2013 sono state approvate all'Allegato 1, parte integrante, "Indicazioni attuative del Piano sociale e sanitario regionale per gli anni 2013/2014" ed è stata prorogata di un ulteriore biennio, 2013-2014, la durata dei Piani di Zona per la salute ed il benessere sociale 2009-2011.

Ritenuto altresì opportuno definire con il presente provvedimento il termine per l'approvazione dell'Integrazione al Programma Attuativo biennale 2013-2014 del Piano di zona distrettuale per la salute ed il benessere sociale 2009-2014, così come definito al paragrafo 2 dell'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, dando atto che, in continuità con gli anni precedenti, la trasmissione della relativa documentazione alla Regione dovrà essere realizzata utilizzando il sito: <https://worksanita.regione.emilia-romagna.it/sites/zsrer>.

Visti:

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", e successive modifiche.
- il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la L.R. 15 novembre 2001 n. 40 "Ordinamento contabile della regione Emilia Romagna, Abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4;
- la L.R. 20 dicembre 2013, n. 28 legge finanziaria regionale adottata a norma dell'[articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2011, n. 40](#) in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della regione emilia-romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016;

- la L.R. regionale 20 dicembre 2013, n. 29 bilancio di previsione della regione emilia-romagna per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006 e s.m., n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm. n.1377 del 20 settembre 2010, n. 1222 del 4 agosto 2011, la n. 1511 del 24 ottobre 2011, la n. 57 del 23 gennaio 2012, la n. 725 del 4 giugno 2012 e la 1621 dell'11 novembre 2013;

Preso atto dei seguenti pareri, acquisiti e conservati agli atti d'ufficio del Servizio Coordinamento Politiche Sociali e Socio educative. Programmazione e Sviluppo del Sistema dei Servizi – Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali:

- del CAL, espresso in sede di Commissione deliberante in data 28 febbraio 2014;
- della Commissione Politiche per la salute e Politiche sociali espresso in data 10 marzo 2014;

Dato atto che sono stati sentiti La Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali di cui alla Deliberazione G.R n.2187/2005, in data 28 febbraio 2014; le Organizzazioni sindacali in data 13 febbraio 2014, la Conferenza regionale del Terzo settore, in data 10 febbraio 2014;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla Promozione delle politiche sociali e di integrazione per l'immigrazione, volontariato, associazionismo e terzo settore, Teresa Marzocchi, e dell'Assessore alle Politiche per la Salute Carlo Lusenti;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

- 1) di approvare, sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, il *"Programma annuale 2014: ripartizione delle risorse del fondo sociale regionale ai sensi dell'art.47 comma 3 della L.R. 2/03 e individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla deliberazione dell'assemblea legislativa n. 117 del 18 giugno 2013"*, di cui all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che l'ammontare delle risorse destinato al programma annuale 2014 è quantificato in Euro **44.570.538,18** e ad esso concorrono:
 - risorse statali per complessivi **Euro 21.271.971,01** che risultano allocate al capitolo di spesa 57107 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei Piani di Zona (art. 47, comma 1, lett.b), L.R. 12 marzo 2003, n.2 e L. 8 novembre 2000, n.328; art.1, comma 1252, L.296/2006 e art. 19, comma 3, D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito in L. dall'art. 1 L. 4 agosto 2006, n.248) - Mezzi statali" del Bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2014, afferente all'UPB 1.5.2.2.20101 – Fondo sociale regionale – risorse statali
 - risorse regionali per complessivi **Euro 22.988.567,17**, così allocate al Bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2014:

U.P.B. 1.5.2.2.20100 - Fondo Sociale Regionale

- Capitolo 57115 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle province per l'attuazione dei programmi provinciali, per le attività di coordinamento e supporto per l'implementazione

e gestione del sistema informativo dei servizi sociali nonché per l'elaborazione dei Piani di Zona (art. 47, comma 1, lett. c), L.R. 12 marzo 2003, n.2)"

Euro 900.000,00

- Capitolo 57120 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani di zona (art. 47, comma 1, lett. b), L.R. 12 marzo 2003, n.2)"

Euro 21.038.567,17

- Capitolo 57150 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e loro forme associative e alle AUSL per il sostegno delle attività di cui all'art. 47, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n.2)"

Euro 60.000,00

- Capitolo 57154 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle istituzioni sociali private senza scopo di lucro per il sostegno delle attività di cui all'art. 47, comma 2 L.R. 12 marzo 2003, n. 2";

Euro 80.000,00

U.P.B. 1.5.2.2.20280 Iniziative a favore dell'emigrazione e dell'immigrazione

- Capitolo 68344 "Contributi a Enti Locali e Aziende Usi per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, secondo le finalità di cui agli artt. 5, 8, 9, 10 comma 1, 11, 12, 16 comma 3, 17, 18, della l.r. 24 marzo 2004, n.5".

Euro 210.000,00

U.P.B. 1.5.2.2.20110 - Interventi a sostegno delle famiglie

- Capitolo 57233 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata all'istituzione ed al finanziamento delle attività dei Centri per le famiglie previste dagli artt. 11 e 12 della L.R. 14 agosto 1989, n.27 articoli abrogati; art. 15, L.R. 28 luglio 2008, n.14."

Euro 700.000,00

- risorse statali anni precedenti il 2012, non utilizzate, per complessivi **Euro 310.000,00**, così allocate al Bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2014:

U.P.B. 1.5.2.2.20101 – Fondo sociale regionale – risorse statali

- Cap. 57109 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai comuni singoli e loro forme associative e alle Ausl per il sostegno delle attività di cui all'art. 47, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e L. 8 novembre 2000, n. 238 – Mezzi statali"

Euro 204.000,00

U.P.B. 1.5.2.2.20101 – Fondo sociale regionale – risorse statali

- Cap. 57123 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle istituzioni sociali private senza scopo di lucro per il sostegno delle attività di cui all'art. 47, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e L. 8 novembre 2000, n. 328 – Mezzi statali"

Euro 58.000,00

U.P.B. 1.5.2.2.20101 – Fondo sociale regionale – risorse statali

- Cap. 57125 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle aziende pubbliche di servizi alla persona, alle aziende speciali consortili e alle cooperative sociali per il sostegno delle

attività di cui all'art. 47, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e L. 8 novembre 2000, n. 328 –
Mezzi statali”

Euro **48.000,00**

- 3) di stabilire nel **30 giugno 2014** il termine per la presentazione dell'Integrazione del Programma Attuativo biennale 2013-2014 del Piano di zona distrettuale per la salute ed il benessere sociale 2009-2014, così come definito al paragrafo 2 dell'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, e la sua trasmissione alla Regione attraverso il sito: <https://worksanita.regione.emilia-romagna.it/sites/zsrer>;
- 4) di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO A

PROGRAMMA ANNUALE 2014: RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE AI SENSI DELL'ART.47 COMMA 3 DELLA L.R. 2/03 E INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA N. 117 DEL 18 GIUGNO 2013.

PREMESSA

1. FONDO SOCIALE REGIONALE DI CUI ALL'ART. 46 DELLA L.R. 2/03

2. INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2013-2014

3. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE DI CUI ALL'ART.47, COMMA 3 DELLA L.R.2/03.

3.1 PROMOZIONE SOCIALE ED INIZIATIVE FORMATIVE

3.2 SOSTEGNO ALLE PROVINCE QUALE CONCORSO REGIONALE ALLE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E SUPPORTO PER LA IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI SOCIALI, NONCHE' PER L'ELABORAZIONE DEI PIANI DI ZONA (ARTICOLO 47, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 2/2003).

3.3. SOSTEGNO AI COMUNI E AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI QUALE CONCORSO REGIONALE ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA (ARTICOLO 47, COMMA 1, LETT. B) DELLA L.R. N. 2/2003

3.3.1 Interventi a sostegno dei programmi di assistenza temporanea ed integrazione sociale a favore delle vittime di tratta, sfruttamento e riduzione in schiavitù - art. 13 L. 228/2003" e art. 18 D.lgs 286/1998.

3.3.2 Interventi rivolti alle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale, promossi dai Comuni sede di carcere

3.3.3 Consolidamento, sviluppo e qualificazione dei Centri per le famiglie

3.4. SOSTEGNO AI COMUNI QUALE CONCORSO REGIONALE ALLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DEI PIANI DI ZONA, DEL FONDO SOCIALE LOCALE DI CUI ALL'ART. 45 DELLA L.R. 2/03

3.4.1. Le azioni da sviluppare e il monitoraggio

3.5 PROGRAMMA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE ED INTRAFAMILIARE

3.6 PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DELLE LINEE D'INDIRIZZO PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE E LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IN ADOLESCENZA

3.7 PROGRAMMA PER LA QUALIFICAZIONE E IL CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER I BAMBINI IN ETÀ 0-3 ANNI.

PREMESSA

Il quadro di riferimento in cui si colloca il presente Programma è quello definito dalla Deliberazione di Assemblea legislativa n. 117 del 18 giugno 2013, con la quale sono state approvate "Indicazioni attuative del Piano sociale e sanitario per gli anni 2013/2014. Programma annuale 2013: obiettivi e criteri generali di ripartizione del Fondo sociale ai sensi dell'art. 47, comma 3 della L. R. 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)" e della successiva Deliberazione di Giunta regionale n. 855/2013 "Programma annuale 2013: ripartizione delle risorse del fondo sociale regionale ai sensi dell'art. 47 comma 3 della L.R. 2/03 e individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla deliberazione dell'assemblea legislativa".

Gli atti sopra citati hanno confermato la vigenza dei Piani di zona per la salute e il benessere sociale 2009-2011 e conseguentemente gli ambiti distrettuali hanno provveduto, nel corso del 2013, al loro aggiornamento attraverso l'elaborazione di un Programma attuativo biennale 2013-2014, che ha individuato, sulla base dei contenuti del Piano sociale e sanitario regionale e delle richiamate nuove indicazioni attuative, le aree di intervento da privilegiare e le principali azioni da sviluppare.

Dal punto di vista delle risorse destinate al finanziamento delle politiche sociali, nel 2013 si è assistito ad un rifinanziamento del Fondo Nazionale. In sede di Conferenza Unificata in data 24 gennaio 2013 è stata sancita l'intesa relativa al riparto del FNPS che per la nostra Regione ammonta a Euro 21.240.000,00 successivamente assegnati con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia delle finanze, del 26 giugno 2013 (vedi Allegato B alla presente deliberazione).

Nell'ambito della sopra citata Intesa sono stati individuati, quale riferimento per la programmazione regionale e l'impiego delle risorse assegnate, degli "obiettivi di servizio" e delle "aree di intervento", con i quali la presente programmazione si pone in coerenza.

Alle risorse statali di cui sopra, provenienti dal Fondo nazionale Politiche sociali, sono state destinate alla presente programmazione:

- Risorse riassegnate del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, derivanti dal Fondo nazionale politiche sociali per gli anni per gli anni 2011-2012, per complessivi Euro 31.971,01;
- Risorse derivanti dal Fondo nazionale per le politiche sociali e non oggetto di programmazione finanziaria in precedenti esercizi per complessivi Euro 205.140,00;
- Risorse rese disponibili in quanto non utilizzate nell'ambito della programmazione 2013, riprogrammate per il 2014 con la presente delibera, per complessivi euro 104.860,00;

La Regione, altresì, pur in presenza di pesanti vincoli di bilancio, attua anche per il 2014 uno sforzo importante per dare continuità ai servizi destinati ai cittadini, continuando a sostenere l'impegno dei territori nell'affrontare le emergenze derivanti dalla crisi economica, e contribuisce con proprio finanziamento di Euro 22.988.567,17.

Di seguito, in sintesi, le scelte di fondo che caratterizzano il Programma annuale 2014:

1. **Conferma e potenziamento del finanziamento al Fondo Sociale Locale**, quale riconoscimento del ruolo centrale dell'ambito distrettuale nella programmazione e regolazione del sistema degli interventi sociali e sanitari;
2. **Mantenimento** delle risorse a favore delle famiglie attraverso il consolidamento e l'ampliamento della rete dei **Centri per le Famiglie**;
3. **Mantenimento** delle risorse a sostegno dei programmi di **assistenza temporanea ed integrazione sociale a favore delle vittime di tratta, sfruttamento e riduzione in schiavitù**;
4. **Ampliamento** delle risorse destinate agli **interventi rivolti alle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale, promossi dai Comuni sede di carcere**, anche al fine di accompagnare e sostenere il processo di riforma del circuito penitenziario regionale avviato nel corso del 2013 e culminato nella sigla del Protocollo operativo integrativo del Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione Emilia-Romagna per l'attuazione di misure volte all'umanizzazione della pena e al reinserimento sociale delle persone detenute, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 44/2014 e siglato in data 27/01/2014;
5. **Sostegno** alla programmazione di ambito distrettuale per la **prevenzione e il contrasto della violenza di genere e intrafamiliare**, in coerenza con l'adozione linee di indirizzo regionali per l'accoglienza di donne vittime di violenza di genere e linee di indirizzo regionali per l'accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento/abuso (DGR 1677/2013);
6. **Sostegno** alla programmazione di ambito distrettuale per **l'attuazione delle linee di indirizzo per la promozione del benessere e la prevenzione del rischio in adolescenza** (DGR 590/2013).

Il presente Programma annuale 2014 fa proprie le indicazioni delle citate Deliberazione di Assemblea legislativa n. 117 del 18 giugno 2013 e Deliberazione di Giunta regionale n. 855/2013 e supporta la programmazione locale per l'annualità 2014. Si considerano pertanto validi anche per il 2014 i Programmi attuativi biennali 2013-2014 presentati nel 2013 dagli ambiti distrettuali e si prevede una loro integrazione solo per alcune programmazioni aggiuntive, come indicato al successivo paragrafo 2, e per eventuali aggiornamenti o modifiche che i territori riterranno di dover fare per l'anno 2014 ai Programmi attuativi biennali 2013-2014, già approvati.

1. FONDO SOCIALE REGIONALE DI CUI ALL'ART. 46 DELLA L.R. 2/03

Il complesso delle risorse del Fondo sociale regionale per l'anno 2014 programmate e ripartite con il presente atto, ammonta a **Euro 44.570.538,18** ed è destinato al perseguimento dei seguenti obiettivi individuati nella deliberazione dell'Assemblea legislativa n.117/2013:

1. **Euro 450.000,00** per il sostegno dei programmi e delle iniziative volte alla promozione sociale e alle iniziative formative (articolo 47, comma 2) della L.R. n. 2/2003);
2. **Euro 900.000,00** sostegno alle Province per l'attuazione del programma provinciale di cui all'art. 27, comma 3, e quale concorso regionale alle attività di coordinamento e supporto per la implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi sociali, nonché per l'elaborazione dei Piani di zona (articolo 47, comma 1, lett. c) della L.R. n. 2/2003)

3. **Euro 1.460.000,00** per sostegno ai Comuni e ad altri soggetti pubblici, quale concorso regionale all'attuazione del Piani di Zona (art. 47, comma 1, lett. b) della L.R. n. 2/2003)
4. **Euro 40.760.538,18** per il sostegno ai Comuni quale concorso regionale alla costituzione, nell'ambito dei Piani di Zona, del Fondo Sociale Locale di cui all'art.45 della L.R. 2/03;
5. **Euro 500.000,00** per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e intrafamiliare in coerenza con l'adozione linee di indirizzo regionali per l'accoglienza di donne vittime di violenza di genere e linee di indirizzo regionali per l'accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento/abuso;
6. **Euro 500.000,00** per distrettuale per l'attuazione delle linee di indirizzo per la promozione del benessere e la prevenzione del rischio in adolescenza;

Per ciascuna delle finalità sopra indicate vengono di seguito riportati: la ripartizione delle risorse tra i singoli programmi, le azioni per il perseguimento degli obiettivi, il percorso amministrativo procedurale per l'assegnazione, la concessione, l'impegno e la liquidazione della spesa.

Spetterà alla struttura regionale competente verificare, nella fase istruttoria di assegnazione dei finanziamenti, la corretta applicazione della normativa in materia di "Codice unico di progetto" di cui all'art. 11 della L. 3/2003.

2. INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2013-2014

Gli ambiti distrettuali sono tenuti all'approvazione di un documento di Integrazione al Programma attuativo biennale 2013-2014, che dovrà contenere obbligatoriamente le schede relative ai programmi di cui ai successivi paragrafi 3.3.2; 3.5 e 3.6, nonché le schede finanziarie previsionali (Tab. A e B) relativamente all'annualità 2014. L'Integrazione al Programma attuativo biennale 2013-2014 dovrà essere presentato nei modi e tempi previsti dalla presente deliberazione, utilizzando gli strumenti messi a disposizione sul sito: <https://worksanita.regione.emilia-romagna.it/sites/zsrer>.

Il documento di Integrazione al Programma attuativo biennale 2013-2014, conterrà anche eventuali aggiornamenti o modifiche, che i territori riterranno di dover fare per l'anno 2014, al Programma attuativo biennale 2013-2014 approvato e già presentato alla Regione nel corso del 2013.

3. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE DI CUI ALL'ART.47, COMMA 3 DELLA L.R.2/03.

3.1 PROMOZIONE SOCIALE ED INIZIATIVE FORMATIVE

Le risorse complessivamente destinate alle finalità di cui al presente punto 3.1 ammontano a **Euro 450.000,00** trovano allocazione ai seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014:

- quanto a **Euro 204.000,00** al capitolo 57109 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e loro forme associative e alle Ausl per il sostegno delle attività di cui all'art.47, comma 2, L.R. 12 Marzo 2003, n. 2 e L. 8 Novembre 2000, n. 328 – Mezzi statali", afferente all'U.P.B. 1.5.2.2.20101;

- quanto a **Euro 58.000,00** al capitolo 57123 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle istituzioni sociali private senza scopo di lucro per il sostegno delle attività di cui all'art. 47, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e L. 8 novembre 2000, n. 328 – Mezzi statali" , afferente all'U.P.B. 1.5.2.2.20101;
- quanto **Euro 48.000,00** al Capitolo 57125 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle aziende pubbliche di servizi alla persona, alle aziende speciali consortili e alle cooperative sociali per il sostegno delle attività di cui all'art. 47, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e L. 8 novembre 2000, n. 328 – Mezzi statali" afferente all'U.P.B. 1.5.2.2.20101
- quanto a **Euro 80.000,00** al capitolo 57154 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle istituzioni sociali private senza scopo di lucro per il sostegno delle attività di cui all'art. 47, comma 2 L.R. 12 marzo 2003, n. 2";
- quanto a **Euro 60.000,00** al capitolo 57150 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e loro forme associative e alle AUSL per il sostegno delle attività di cui all'art. 47, comma 2 L.R. 12 marzo 2003, n. 2";

Dette risorse sono destinate ai soggetti individuati all'art. 47, comma 2, della L.R. 2/2003 e sono finalizzate agli obiettivi di cui al punto 1 dell'Allegato 2 alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 117/2013.

Atti successivi

Con propri successivi atti si provvederà alla individuazione delle iniziative, alla quantificazione delle risorse ad esse destinate e all'assegnazione e concessione dei contributi.

All'assunzione degli impegni contabili a carico dei sopracitati capitoli di spesa e alla successiva liquidazione si provvederà in relazione al maturare delle obbligazioni giuridiche a valere sul Bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario in cui le stesse matureranno, fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalla legislazione contabile vigente.

3.2 SOSTEGNO ALLE PROVINCE QUALE CONCORSO REGIONALE ALLE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E SUPPORTO PER LA IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI SOCIALI, NONCHE' PER L'ELABORAZIONE DEI PIANI DI ZONA (ARTICOLO 47, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 2/2003).

Risorse

Le risorse complessivamente destinate alle azioni di seguito riportate ammontano a **Euro 900.000,00** e trovano allocazione al capitolo di spesa 57115 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle Province per l'attuazione dei programmi provinciali, per le attività di coordinamento e supporto per l'implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi sociali nonché per l'elaborazione dei Piani di Zona (art. 47, comma 1, lett. C), L.R. 12 marzo 2003, n. 2)", afferente all'UPB 1. 5. 2. 2. 20100 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014:

Destinatari

Le Amministrazioni provinciali

Obiettivi

Con le risorse del presente programma si garantisce il sostegno allo svolgimento delle funzioni provinciali nell'ambito delle politiche sociali, in particolare ai sensi della L.R. 2/03, della L.R. 14/2008 e della L.R. 5/04.

Nell'ambito delle risorse complessivamente assegnate a ciascuna Provincia dovranno comunque essere rispettati i seguenti vincoli di destinazione:

- almeno il 40% del totale delle risorse per il perseguimento degli obiettivi afferenti all'area infanzia e adolescenza;
- almeno il 20% del totale delle risorse per il perseguimento degli obiettivi all'area immigrazione.

Tali risorse saranno destinate all'attuazione, per l'annualità 2014, del "Programma provinciale a sostegno delle politiche sociali" di valenza biennale 2013-2014 presentato alla Regione nel corso del 2013 i cui obiettivi e azioni sono quelli indicati nella deliberazione della Giunta regionale n. 855/2014. Qualora si ritenga di dovere aggiornare o modificare il programma già presentato lo si potrà fare nei modi e tempi previsti dalla presente delibera per l'Integrazione del Programma attuativo biennale 2013-2014 del Piano di zona distrettuale per la salute e il benessere sociale 2009-2014, utilizzando gli strumenti messi a disposizione sul sito: <https://worksanita.regione.emilia-romagna.it/sites/zsrer>.

Criteri di ripartizione:

Le risorse complessivamente destinate al presente programma saranno ripartite tra le Province sulla base dei seguenti criteri:

- per una quota pari al 40% in base alla popolazione residente al 01/01/2013
- per una quota pari al 40% in base alla popolazione età 0 -18 al 01/01/2013
- per una quota pari al 20% in base alla popolazione immigrata residente nei singoli territori calcolata sulla base delle residenze anagrafiche, ultimo dato disponibile.

Atti successivi:

L'assegnazione e la concessione dei contributi, l'assunzione degli impegni contabili sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e la successiva liquidazione saranno effettuati con atto formale del Dirigente competente, sulla base dei criteri sopra riportati. Con lo stesso atto saranno altresì definiti modalità e tempi per la rendicontazione relativa all'utilizzo delle risorse e al raggiungimento degli obiettivi.

3.3. SOSTEGNO AI COMUNI E AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI QUALE CONCORSO REGIONALE ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA (ARTICOLO 47, COMMA 1, LETT. B) DELLA L.R. N. 2/2003

Le risorse complessivamente destinate agli interventi del presente punto ammontano a complessivi **Euro 1.460.000,00** e trovano allocazione ai seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014:

- quanto a **Euro 550.000,00** al cap. 57120 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei Piani di Zona (art. 47, comma 1, lett.b), L.R. 12 marzo 2003, n.2 ", afferente all'U.P.B. 1.5.2.2.20100;
- quanto a **Euro 210.000,00** al cap. 68344 "Contributi a Enti Locali e Aziende usl per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, secondo le finalità di cui

agli artt. 5, 8, 9, 10 comma 1, 11,12,16 comma 3, 17, 18 della L.R. 24 marzo 2004, n.5", afferente all'U.P.B. – 1.5.2.2.20280;

- quanto a **Euro 700.000,00** al cap. 57233 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata all'istituzione ed al finanziamento delle attività dei Centri per le famiglie previste dagli artt. 11 e 12 della L.R. 14 agosto 1989, n.27 articoli abrogati; art. 15, L.R. 28 luglio 2008, n.14", afferente all'U.P.B. 1.5.2.2.20110;

3.3.1 Interventi a sostegno dei programmi di assistenza temporanea ed integrazione sociale a favore delle vittime di tratta, sfruttamento e riduzione in schiavitù - art. 13 L. 228/2003" e art. 18 D.lgs 286/1998.

Risorse

Le risorse complessivamente destinate alle finalità di cui al presente punto ammontano a **Euro 210.000,00** e trovano allocazione al capitolo 68344 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, come sopra riportato.

Destinatari

Le risorse sono destinate, per quanto concerne le azioni indicate, ai soggetti pubblici che fanno parte del Progetto Regionale Oltre la Strada, così come descritto nella deliberazione di Consiglio regionale n. 497/2003.

Azioni

Le azioni da sviluppare sono quelle previste per la seconda annualità del Programma attuativo biennale 2013-2014 e individuate dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale n. 855/2013.

Criteri di ripartizione

Il riparto delle risorse verrà effettuato in base agli indicatori "numero persone/numero giorni di accoglienza" e "numero soluzioni abitative/numero giorni" relativi alla gestione dei programmi di assistenza (ex art. 13 L. 228/03) e dei programmi di protezione sociale (ex art. 18 D.lgs 286/98) rilevati attraverso il sistema di raccolta dei dati elaborato dalla Regione Emilia-Romagna per il progetto Oltre la Strada.

Atti successivi

Il dirigente competente provvederà con proprio atto formale:

- all'assegnazione e concessione dei contributi a favore dei soggetti pubblici che fanno parte del Progetto Regionale Oltre la Strada, secondo quanto indicato dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 117/2013, sulla base dei criteri sopra riportati e tenuto conto che i soggetti beneficiari dovranno concorrere al finanziamento delle azioni previste nella misura minima del 50% del costo complessivo per la realizzazione delle medesime;
- all'assunzione dei relativi impegni contabili sul pertinente capitolo di spesa sul Bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2014;
- alla liquidazione dei contributi regionali, a seguito dell'approvazione del documento di Integrazione al Programma attuativo biennale 2013-2014, di cui al paragrafo 2, nonché delle schede finanziarie previsionali (Tab. A e B) relativamente all'annualità 2014 da parte degli ambiti distrettuali e della sua presentazione alla Regione nei tempi e nei modi stabiliti dalla presente deliberazione.

3.3.2 Interventi rivolti alle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale, promossi dai Comuni sede di carcere

Risorse

Euro 550.000,00 a valere sul cap. 57120, come sopra richiamato

Il programma prevede la realizzazione di interventi previsti:

- dalla legge regionale n.3 del 19 febbraio 2008 “Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della regione Emilia-Romagna”;
- dal Protocollo d’Intesa fra il Ministero Giustizia e Regione Emilia-Romagna siglato il 5 marzo del 1998;
- dal Protocollo operativo integrativo del Protocollo d’intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione Emilia-Romagna per l’attuazione di misure volte all’umanizzazione della pena e al reinserimento sociale delle persone detenute, approvato con DGR 44/2014 e siglato in data 27/01/2014;

Con il presente programma dovranno essere garantite le seguenti azioni:

- a) **Sportello informativo per detenuti** – Sviluppo e consolidamento delle attività degli sportelli informativi per detenute/i attualmente operanti in tutti gli istituti penitenziari della regione Emilia-Romagna, a garanzia di continuità con gli anni precedenti. Lo sviluppo ed il consolidamento delle attività dovranno realizzarsi anche attraverso una maggiore integrazione sia con le esperienze ed i progetti di integrazione sociale (ex D.Lgs. 286/98), in particolare con la rete degli “Sportelli e/o Centri informativi per stranieri”, realizzati dai Comuni sul territorio della Regione, sia con gli Sportelli Sociali (art. 7 L.R.2/2003). Il consolidamento delle attività degli sportelli, attraverso le attività di mediazione interculturale, è necessario per far fronte alle problematiche relative alla forte presenza di detenuti/e stranieri (che superano il 53% dati DAP al 31/12/2013).

A seguito del processo di riordino dei circuiti penitenziari attualmente in atto in Regione Emilia-Romagna, gli sportelli dovranno sempre più caratterizzarsi in funzione delle specificità della popolazione carceraria reclusa con particolare attenzione agli stranieri e alle persone prive di risorse familiari/relazionali al di fuori del carcere. Dovrà essere favorita la collaborazione con tutte le realtà operanti all’interno delle strutture penitenziarie valorizzando il contributo e le competenze del volontariato in particolare nella fase di accoglienza a favore dei nuovi giunti.

Si segnalano i seguenti punti di attenzione, in attuazione del citato “Protocollo Operativo tra il Ministero della Giustizia e la Regione Emilia-Romagna per l’attuazione di misure volte all’umanizzazione della pena e al reinserimento sociale delle persone detenute”:

- **Colloqui di primo ingresso:** per i nuovi giunti (persone provenienti dalla libertà) gli sportelli potranno offrire un primo incontro immediatamente dopo l’ingresso per fornire corretta informazione sulle opportunità di accesso alle diverse attività all’interno e all’esterno dell’istituto penitenziario ed in generale sulle regole e l’organizzazione della vita detentiva, nonché per esercitare una funzione di ascolto e primo orientamento.-

- **Per i dimittendi** gli Sportelli dovranno inoltre prevedere il raccordo con altri uffici dell'amministrazione comunale (anagrafe, servizi sociali, servizio casa, ecc..) e del territorio (Ausl, sportelli per l'impiego, ecc) e con l'UEPE per consentire una corretta informazione e favorire l'accesso ai servizi e alle prestazioni del territorio, in particolare in prossimità della scarcerazione, anche garantendo supporto nel disbrigo di eventuali adempimenti burocratici. Al tal fine si rende necessaria un'azione di raccordo tra gli operatori dello sportello (mediatori culturali, operatori sportello di ascolto, ...) e l'equipe del carcere affinché attraverso la tempestiva acquisizione delle segnalazioni di uscita dal carcere per fine pena, la valutazione delle stesse e il coinvolgimento dei servizi territoriali, i possano essere predisposti opportuni percorsi di accoglienza ed reinserimento sociale.
 - **Per i detenuti stranieri**, oltre al servizio di mediazione linguistica, sarà necessario approfondire (in particolare per i dimittendi) i riferimenti esterni alla struttura detentiva (rapporti familiari, rete sociale) affinché il progetto rieducativo avviato all'interno del carcere possa essere efficace per il reinserimento sociale e lavorativo una volta terminata la detenzione. Particolare attenzione dovrà inoltre essere dedicata all'informazione ed eventuale accompagnamento all'accesso a progetti di rimpatrio assistito.
- b) **Reinserimento sociale** - accoglienza, accompagnamento sociale, tirocini e inserimenti lavorativi delle persone coinvolte in area penale esterna, di condannati in esecuzione penale esterna e di soggetti che abbiano terminato di scontare la pena da non più di 6 mesi, residenti nel territorio provinciale. Tali azioni si intendono in continuità con gli interventi previsti dal Progetto AC.E.RO in collaborazione con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, in particolare con l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna. In particolare si fa riferimento all'Azione 2 del progetto sopracitato, che prevede percorsi di inclusione lavorativa, a favore delle persone condannate in esecuzione penale esterna, su tutto il territorio regionale attraverso un percorso di accompagnamento dei beneficiari finalizzato ad un graduale rientro nel tessuto socio-lavorativo
- c) **Miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti** – A seguito del processo di umanizzazione della pena legato all'adeguamento del sistema penitenziario italiano alle sentenze della CEDU, in tutti gli II.PP della nostra regione è sensibilmente aumentato il numero di ore trascorso dai detenuti fuori dalle celle. Risulta pertanto fondamentale garantire alle persone un efficace e attivo utilizzo del tempo detentivo attraverso l'incremento dell'offerta di specifiche attività di diversa natura (formative, culturali, ricreative, ecc..). Con l'obiettivo di favorire le attività trattamentali e facilitare l'esecuzione penale delle persone ristrette si prevedono le seguenti attività: promozione e sostegno ad attività di miglioramento degli aspetti relazionali dentro gli istituti penitenziari attraverso l'accesso ad attività culturali e sportive, biblioteche e centri di documentazione, ma anche progetti sperimentali di studio e/o lavoro all'interno del carcere ed il sostegno alla realizzazione delle attività a titolo volontario e gratuito svolte all'esterno del

carcere ai sensi dell'art 21 dell'ordinamento penitenziario, così come modificato dalla L. 94/2013.

Per la realizzazione di tali obiettivi sarà imprescindibile la collaborazione con tutte le realtà operanti all'interno delle strutture penitenziarie, in particolare con le associazioni di volontariato (e altre forme associative).

Tutte le azioni inoltre si svolgeranno con particolare attenzione alle donne detenute ed ai loro figli minori nonché favorendo la relazione fra i figli ed il genitore detenuto.

Le risorse aggiuntive stanziare nel presente programma sono, come di seguito specificato, destinate alle azioni a) e c), essendo quelle previste alla lettera b) in continuità con lo scorso anno. Dovranno in particolare essere impiegate per garantire, attraverso l'individuazione di **una figura dedicata**:

- la **funzione di raccordo tra l'interno delle strutture detentive e i servizi territoriali del comune di residenza**, prevedendo uno stretto collegamento con lo sportello informativo e con l'equipe del carcere ed il coordinamento con l'insieme dei servizi territoriali (sociali, anagrafici, del lavoro, ecc..), al fine di costruire i percorsi di uscita per le persone dimittende con carattere di elevata fragilità. Per le persone con problematiche complesse di natura sanitaria tale attività dovrà essere esercitata in raccordo con il referente sanitario appositamente individuato nell'ambito della nuova organizzazione dell'assistenza sanitaria carceraria, al fine di garantire la continuità delle cure anche dopo le dimissioni.
- la funzione di **attivazione e promozione delle risorse del territorio e di coordinamento**, in stretto raccordo con il personale degli II.PP., delle attività volte al miglioramento delle condizioni di vita in carcere, come di sopra richiamate.

La definizione del presente Programma e l'individuazione delle specifiche azioni da realizzare dovrà essere oggetto di confronto e condivisione nell'ambito di ciascun Comitato locale per l'esecuzione penale esterna, al fine di garantire la massima coerenza e sinergia delle attività svolte dai diversi soggetti competenti e attivare ogni altra ulteriore risorsa disponibile.

Destinatari

a) Comuni sedi di carcere (Bologna, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Forlì, Ravenna, Rimini).

Criteri di ripartizione

Le risorse saranno complessivamente ripartite tenendo conto dei seguenti indicatori:

- Popolazione detenuta, ultimo dato disponibile
- Popolazione detenuta straniera, ultimo dato disponibile.
- Numero dei soggetti sottoposti a misure esterne di esecuzione penale, rispetto allo specifico territorio, ultimo dato disponibile.

Nell'ambito della somma destinata a ciascun Comune e ripartita secondo i criteri sopra descritti, dovranno essere destinate:

- una quota pari all' 80% delle risorse programmate alle azioni di cui al punto a) e c) del presente Programma;
- una quota pari al 20% delle risorse complessivamente programmate alla realizzazione delle azioni previste al punto b) del presente Programma. I comuni assegnatari utilizzano tali risorse per interventi a favore di persone residenti nei comuni dell'ambito provinciale di appartenenza.

Atti successivi

Il dirigente competente provvederà con proprio atto formale:

- all'assegnazione delle risorse sulla base dei criteri sopra riportati, dando atto che il co-finanziamento a tal fine previsto a carico dei Comuni sede di carcere è quantificato, per ciascuna amministrazione beneficiaria, nella misura minima del 30% degli oneri conseguenti alla realizzazione di ciascuna azione prevista, nonché alla concessione dei finanziamenti assegnati e all'assunzione dei relativi impegni contabili a carico del pertinente capitolo di spesa del Bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario di competenza.
- alla liquidazione dei contributi regionali, previa valutazione da parte del Servizio competente della congruità delle azioni programmate agli obiettivi sopra descritti, a seguito dell'approvazione del documento di Integrazione al Programma attuativo biennale 2013-2014 da parte degli ambiti distrettuali sede di carcere e della sua presentazione alla Regione nei tempi e nei modi stabiliti dalla presente deliberazione.

3.3.3 Consolidamento, sviluppo e qualificazione dei Centri per le famiglie

Risorse

Le risorse destinate alle finalità del presente punto ammontano a complessivi **Euro 700.000,00** e trovano allocazione, come sopra riportato, ai seguenti capitoli del bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2014 sul capitolo 57233;

Obiettivi:

Si confermano gli obiettivi previsti al punto 3.3, Allegato 2 della deliberazione dell'Assemblea legislativa n.117/13:

- sostenere le responsabilità genitoriali tramite le consulenze educative, il counselling genitoriale, la mediazione familiare, la promozione e il supporto alle esperienze di affidamento familiare e adozione, il sostegno alle reti sociali e solidaristiche tra famiglie, oltre a rafforzare l'area informativa e dei nuovi media e a promuovere la cultura della collaborazione con i servizi territoriali;
- monitorare e valorizzare il funzionamento e l'operatività dei nuovi centri per le famiglie, in funzione di una copertura distrettuale o interdistrettuale del territorio regionale;
- dare continuità e qualificare il lavoro di documentazione dell'attività dei centri, compresa l'attività del centro regionale di documentazione sulla mediazione familiare, valorizzare infine la rete regionale dei centri e qualificarne l'attività.

Azioni

- a) sostegno alle responsabilità genitoriali tramite le consulenze educative, il counselling genitoriale, la mediazione familiare, la promozione e il supporto alle esperienze di affidamento e adozione, il sostegno alle reti sociali e solidaristiche tra famiglie anche rafforzando l'area informativa e dei nuovi media dei Centri per le Famiglie riconosciuti quali già funzionanti al 31 gennaio 2014 sul territorio regionale;
- b) monitoraggio e valorizzazione del funzionamento e dell'operatività di un nuovo Centro per le famiglie, in funzione di una copertura distrettuale o interdistrettuale del territorio regionale;
- c) valorizzazione della cultura della collaborazione in rete con i consultori e i servizi territoriali e realizzazione di nuove sperimentazioni per il sostegno alla genitorialità, qualificazione della documentazione e dell'aggiornamento

dell'attività dei centri, anche attraverso la promozione dell'attività di documentazione e di aggiornamento secondo le seguenti modalità:

- sostegno all'attività di documentazione, formazione e diffusione della mediazione familiare, quale intervento di protezione e tutela dei minori nell'evento separativo, attraverso il supporto al regolare funzionamento del Centro di documentazione regionale sulla mediazione familiare, collocato presso il Centro per le famiglie di Ravenna;
- consolidamento del progetto regionale dedicato alla qualificazione dell'intervento di counseling genitoriale e del colloquio per gli operatori, con particolare riguardo all'attività di sportello informativo, a cura del Centro per le famiglie del Comune di Piacenza.

Destinatari

- Accedono ai contributi regionali destinati alle azioni di cui alla lettera a) i Comuni, singoli o associati, sede dei 32 Centri per le famiglie: Piacenza; Parma; Reggio Emilia; Modena; Bologna; Ferrara; Ravenna; Forlì; Rimini; Unione dei Comuni della Bassa Romagna (RA); Unione delle Terre d'Argine (MO); Imola (BO); Faenza (RA); Cesena (FC); Forlimpopoli (FC); Unione Val d'Enza (RE); Unione Terre di Castelli (MO); Unione dei Comuni Valmarecchia; Casalecchio di Reno (BO) per i Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno; Quattro Castella (RE); Argenta (FE) per l'Associazione intercomunale dei Comuni di Argenta-Portomaggiore; Formigine (MO) per i Comuni del Distretto n. 4 Zona Sociale di Sassuolo; Unione Comuni del Rubicone (FC) tra i Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone; Unione Tresinaro Secchia (RE); Comacchio (FE) per i Comuni di Codigoro, Goro, Lagosanto, Massa Fiscaglia, Migliarino, Migliaro, Mesola e Ostellato; Unione Bassa Reggiana (RE); Cattolica (RN) per i Comuni del Distretto di Riccione; Comune di Castel San Giovanni (PC); Unione dei Comuni Pianura Reggiana (RE); Comune di Cento; Comune di Fidenza, Unione Comuni Modenesi Area Nord;
- possono accedere ai contributi dedicati al riconoscimento del funzionamento di un nuovo Centro per le famiglie di cui alla lettera b) i Comuni, singoli o associati ai sensi dell'art.16 della L.R. 2/2003, con popolazione pari o superiore ai 30.000 abitanti, sede di nuovi Centri per le famiglie;
- relativamente alle azioni di cui alla lettera c) primo alinea dedicate alla mediazione familiare accede ai finanziamenti il Comune di Ravenna, sede del Centro regionale di documentazione sulla mediazione familiare presso il Centro per le famiglie;
- relativamente alle azioni di cui alla lettera c) secondo alinea dedicate alla qualificazione dell'intervento di counselling genitoriale e del colloquio per gli operatori, con particolare riguardo all'attività di sportello informativo, accede al finanziamento il Comune di Piacenza.

Criteri di ripartizione

- 1) Per i Comuni sede di Centri per le famiglie riconosciuti quali già funzionanti al 31 gennaio 2014 all'interno della rete regionale, per le azioni di cui al punto a) è destinato un contributo complessivo di **Euro 660.000,00** che verrà ripartito, assegnato e liquidato in una unica soluzione in base ai seguenti indicatori:
 - A. una quota pari al 25% delle risorse in base alla popolazione 0-18 residente al 01/01/2013;
 - B. una quota pari al 75% delle risorse in base alle caratteristiche di attività e funzionamento dei Centri per le famiglie secondo i seguenti criteri:
 - B.1 per Euro 2.400,00 a ogni sportello informativo per le famiglie partecipante al progetto regionale informafamiglie

- B.2 per le restanti risorse:
 - una quota pari al 50% delle risorse in base al numero di ore settimanali di apertura al pubblico della sede di ogni singolo Centro;
 - una quota pari al 30% in base alle aree di servizio seguite (area dell'informazione e vita quotidiana, area del sostegno alle competenze genitoriali e area dell'accoglienza familiare e dello sviluppo di comunità) e al funzionamento dell'attività di mediazione familiare;
 - una quota pari al 20% in base all'operatività di un responsabile e di uno staff di operatori corrispondenti alle aree di attività svolte.
- 2) Per il riconoscimento del funzionamento e della operatività, nella rete regionale, di un nuovo Centro per le famiglie, anche in funzione di una copertura distrettuale o interdistrettuale del territorio regionale di cui alla lettera b), il contributo è di **Euro 11.000,00**.
- 3) Per il sostegno all'attività di documentazione, formazione e diffusione della mediazione familiare e per il supporto al regolare funzionamento del Centro di documentazione regionale sulla mediazione familiare, collocato presso il Centro per le famiglie di Ravenna, di cui alla lettera c) primo alinea, è destinato al Comune di Ravenna, sede del Centro per le famiglie, un contributo complessivo di **Euro 23.000,00** che verrà erogato in una unica soluzione dietro presentazione di una relazione conclusiva di carattere qualitativo e quantitativo dell'attività di documentazione e promozione della mediazione familiare nei centri per le famiglie svolta nell'anno, con relativa elencazione delle spese sostenute;
- 4) Per gli interventi di cui alla lettera c) secondo alinea, dedicati alla qualificazione dell'intervento di counseling genitoriale e del colloquio per gli operatori, con particolare riguardo all'attività di sportello informativo, è destinata al Comune di Piacenza, sede del Centro per le famiglie, la quota di **Euro 6.000,00** che verrà erogata, in una unica soluzione a presentazione del programma di attività e di una relazione conclusiva a carattere qualitativo e quantitativo dell'attività svolta, con relativa elencazione delle spese sostenute.

Atti successivi

Il dirigente regionale competente provvederà con proprio atto formale all'assegnazione e concessione dei contributi di cui ai punti 1, 3 e 4 sopraindicati, all'assunzione dei relativi impegni contabili sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio di previsione 2014 e alla successiva liquidazione, in base alle modalità ivi indicate.

Relativamente al punto 2) sopra riportato si provvederà con proprio successivo atto, nel rispetto della legge regionale n. 14/2008 e successivi provvedimenti attuativi, all'individuazione delle modalità di accesso ai contributi, all'assegnazione e concessione del contributo di Euro 11.000,00, all'assunzione del relativo impegno di spesa sul Bilancio regionale, nonché alla definizione delle modalità di erogazione della spesa per il riconoscimento del funzionamento e della operatività di un nuovo Centro per le famiglie attivo sul territorio regionale;

3.4. SOSTEGNO AI COMUNI QUALE CONCORSO REGIONALE ALLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DEI PIANI DI ZONA, DEL FONDO SOCIALE LOCALE DI CUI ALL'ART. 45 DELLA L.R. 2/03

Risorse

Le risorse destinate alle finalità del presente punto 3.4 ammontano a complessivi **Euro 40.760.538,18**, e trovano allocazione ai seguenti capitoli del bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2013:

- quanto a **Euro 19.488.567,17** al cap. 57120 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei Piani di Zona (art. 47, comma 1, lett.b), L.R. 12 marzo 2003, n.2" , afferente all'U.P.B. 1.5.2.2.20100;
- quanto a **Euro 21.271.971,01** al cap. 57107 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei Piani di Zona (art. 47, comma 1, lett.b), L.R. 12 marzo 2003, n.2 e L. 8 novembre 2000, n.328; art.1, comma 1252, L.296/2006 e art. 19, comma 3, D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito in L. dall'art. 1 L. 4 agosto 2006, n.248) - Mezzi statali", afferente all'U.P.B. 1.5.2.2.20101.

Destinatari

Comune o altro Ente, tra quelli individuati dall'art. 16 della L.R. 2/03, individuato quale ente capofila dell'ambito distrettuale, da apposita convenzione ai sensi del vigente Piano sociale e sanitario regionale.

Criteri di ripartizione

Le risorse indicate saranno ripartite, con arrotondamento all'unità di Euro: per una quota pari al 3% del totale delle risorse, pari a **Euro 1.222.816,15**, sulla base della popolazione residente nei comuni classificati montani ai fini Istat all'01/01/2013; per le rimanenti risorse, pari a **Euro 39.537.722,03** sulla base della popolazione residente al 01/01/2013, pesata per fasce di età, secondo lo schema seguente:

- 0 - 17 valore 2
- 18 – 64 valore 1
- >= 65 valore 2

Nell'ambito della somma destinata a ciascun ambito distrettuale per la costituzione del Fondo sociale locale e ripartita secondo i criteri sopra descritti, vengono individuate, ai fini della programmazione locale, percentuali di spesa per ciascun obiettivo, secondo lo schema di seguito descritto:

Impoverimento: affrontare la crisi e contrastare povertà ed esclusione sociale	30%
Immaginare e sostenere il futuro (nuove generazioni e responsabilità familiari)	40%
Riconoscere e valorizzare il crescente contesto pluriculturale (integrazione sociale degli immigrati)	10%
Sostenere il sistema dei servizi (accesso, servizio sociale territoriale, ufficio di piano...)	20%

Atti successivi

Il dirigente competente provvederà con proprio atto formale:

- all'assegnazione dei contributi sulla base dei criteri sopra riportati, nonché alla contestuale concessione dei contributi assegnati e all'assunzione dei relativi impegni contabili sui sopracitati capitoli di spesa del Bilancio di previsione regionale 2014;
- alla liquidazione dei contributi regionali, a seguito dell'approvazione del documento di Integrazione al Programma attuativo biennale 2013-2014, di cui al paragrafo 2, nonché delle schede finanziarie previsionali (Tab. A e B) relativamente all'annualità 2014 da parte degli ambiti distrettuali e della sua presentazione alla Regione nei tempi e nei modi stabiliti dalla presente deliberazione.

3.4.1. Le azioni da sviluppare e il monitoraggio

Come previsto al punto 4 dell'allegato alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n.117 /2013, il Fondo sociale locale è finalizzato a sostenere gli interventi e i servizi gestiti in forma associata dai Comuni sulla base delle priorità di intervento individuate dal Piano di zona distrettuale per la salute ed il benessere sociale 2009-2014 e dal Programma attuativo biennale 2013-2014. Le azioni da sviluppare sono pertanto quelle previste per la seconda annualità del Programma attuativo biennale 2013-2014 e individuate dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale n. 855/2013.

Il documento di Integrazione di cui al paragrafo 2, conterrà anche eventuali aggiornamenti o modifiche al Programma attuativo biennale 2013-2014 approvato e presentato alla Regione nel corso del 2013.

Infine, per l'annualità 2014 tra gli obiettivi finanziabili dal Fondo Sociale Locale vi sono inoltre:

- il sostegno ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n. 136 del 10 febbraio 2014 a favore dei tutori volontari di persone di minore età nominati dall'autorità giudiziaria
- l'attuazione, per quanto di competenza degli ambiti distrettuali, del Piano regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, approvato ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L.R. 4 luglio 2013, n. 5 "Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate".

3.5 PROGRAMMA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE ED INTRAFAMILIARE

Risorse

Le risorse destinate alle finalità del presente punto ammontano a complessivi **Euro 500.000,00** e trovano allocazione, come sopra riportato, al seguente capitolo 57120 del bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2014;

Quadro di riferimento:

La violenza di genere e intrafamiliare ha sempre più effetti devastanti sulle vittime e su tutta la comunità. Occorre insistere nella prevenzione e nella promozione di un approccio culturale ampio ai temi della violenza di genere e intrafamiliare, lavorare in forma integrata ed in rete con i diversi soggetti pubblici e privati del territorio. Con la delibera di Giunta regionale 1677/2013 "Adozione linee di indirizzo regionali per l'accoglienza di donne vittime di violenza di genere e linee di indirizzo regionali per l'accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento/abuso e allegati", la Regione ha voluto ottimizzare ed estendere idonee modalità di accoglienza e di cura in tale delicato ambito di intervento.

La delibera sopra citata approva due allegati:

- le linee di indirizzo regionali per l'accoglienza di donne vittime di violenza di genere;
- le linee di indirizzo regionali per l'accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento/abuso;

Con l'adozione di queste prime linee regionali si definiscono modalità di appropriatezza degli interventi, di coordinamento e raccordo interistituzionale da realizzarsi, compatibilmente con la pianificazione di ambito distrettuale, a cura di ogni Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS), partendo dalle buone prassi, dagli accordi, dai protocolli e dalle reti già presenti nei distretti e nelle province, al fine di qualificare ed ottimizzare le procedure di accoglienza delle donne vittime di violenza e dei minori

vittime di maltrattamento/abuso, seguendo le indicazioni previste dalle linee d'indirizzo regionali.

Obiettivi:

- accompagnare gli operatori e gli interlocutori della rete territoriale alla conoscenza e all'utilizzo delle linee d'indirizzo regionali e implementarne la conoscenza e la diffusione;
- rafforzare le reti territoriali per l'accoglienza e la presa in carico delle vittime;
- sperimentare progetti, anche di rete per la prevenzione della violenza di genere e contro i minori;
- sperimentare programmi innovativi per uomini che agiscono violenza nelle relazioni d'intimità ed intrafamiliari.

Azioni:

- momenti di presentazione, conoscenza e diffusione delle nuove linee d'indirizzo territoriali;
- analisi del fenomeno a livello locale ed individuazione di progetti di formazione dedicati agli operatori delle reti territoriali dell'accoglienza e della presa in carico;
- progetti per la prevenzione della violenza di genere e contro i bambini e adolescenti ;
- progetti innovativi di contatto e trattamento dei comportamenti maschili violenti.

Destinatari:

Comune o altro Ente, tra quelli individuati dall'art. 16 della L.R. 2/03, individuato quale ente capofila dell'ambito distrettuale, da apposita convenzione ai sensi del vigente Piano sociale e sanitario regionale.

Criteri di ripartizione:

Le risorse saranno ripartite sulla base della popolazione residente al 01/01/2013.

Atti successivi

Il dirigente competente provvederà con proprio atto formale:

- all'assegnazione dei contributi sulla base dei criteri sopra riportati, nonché alla contestuale concessione dei contributi assegnati e all'assunzione dei relativi impegni contabili sui sopracitati capitoli di spesa del Bilancio di previsione regionale 2014;
- alla liquidazione dei contributi regionali, previa valutazione da parte del Servizio competente della congruità delle azioni programmate agli obiettivi sopra descritti, a seguito dell'approvazione del documento di Integrazione al Programma attuativo biennale 2013-2014, di cui al paragrafo 2, nonché delle schede finanziarie previsionali (Tab. A e B) relativamente all'annualità 2014 da parte degli ambiti distrettuali e della sua presentazione alla Regione nei tempi e nei modi stabiliti dalla presente deliberazione.

3.6 PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DELLE LINEE D'INDIRIZZO PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE E LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IN ADOLESCENZA

Tra le tematiche in attenzione l'età della preadolescenza e adolescenza, già individuata nei precedenti anni di programmazione come priorità di sviluppo, richiede maggiore sistematicità di azioni di ambito territoriale aziendale/provinciale e distrettuale. In tal senso il "Progetto Adolescenza", previsto nelle linee di indirizzo per la promozione del benessere e la prevenzione del rischio in adolescenza, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 590/2013, si caratterizza per lo sviluppo di interventi di prevenzione e promozione nei diversi contesti di vita degli adolescenti, con attenzione

agli adulti di riferimento, in una cornice coordinata e programmata delle azioni, che vede coinvolto tutto il sistema dei servizi sociali, sanitari, educativi sia pubblici che del privato sociale. E' fondamentale che la sperimentazione del Progetto Adolescenza sia inserita e in connessione con la programmazione distrettuale complessiva, prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 855/2013 (in particolare il punto 2.4.3. Immaginare e sostenere il futuro – nuove generazioni e responsabilità familiari) e con tutti gli interventi di promozione del benessere e prevenzione che si realizzano nell'ambito territoriale di riferimento.

Risorse

Le risorse destinate alle finalità del presente punto 3.6 ammontano a complessivi **Euro 500.000**, e trovano allocazione come sopra riportato, al seguente capitolo 57120 del bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2014;

Destinatari

Comune o altro Ente, tra quelli individuati dall'art. 16 della L.R. 2/03, individuato quale ente capofila dell'ambito distrettuale, da apposita convenzione ai sensi del vigente Piano sociale e sanitario regionale.

Criteri di ripartizione

Le risorse indicate saranno ripartite, con arrotondamento all'unità di Euro, sulla base della popolazione 11-17 anni residente al 01/01/2013

Obiettivi

Avvio e implementazione del "Progetto adolescenza", in particolare il sistema degli interventi per gli adolescenti deve essere orientato a garantire i diritti e le opportunità volte al benessere ed al sostegno dei singoli adolescenti, dei gruppi, delle famiglie e delle comunità, rimuovendo gli ostacoli all'accesso ai servizi e perseguendo:

- integrazione, coerenza e continuità delle politiche rivolte alle varie età, per assicurare risposte adeguate ai bisogni;
- integrazione comunitaria (l'intera comunità locale - soggetti istituzionali, economici, culturali e sociali, a partire da un maggior coinvolgimento del terzo settore - si attiva sulle politiche per gli adolescenti e sulle scelte che influenzano le condizioni di salute e benessere);
- promozione di interventi e servizi che prevedano facilità di accesso, ascolto, flessibilità, prossimità, integrazione professionale e gestionale. Quest'ultima caratteristica risponde all'esigenza di non frammentare i percorsi di accesso e di offrire un luogo unico di accoglienza socio-sanitaria.

Azioni da sviluppare

Secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta regionale n. 590/2013 nel Progetto Adolescenza dovrà essere indicato:

1. la predisposizione di una funzione di coordinamento che coinvolga gli ambiti sociale, educativo, scolastico e sanitario per le azioni di promozione del benessere e la prevenzione del rischio in adolescenza;
2. l'indicazione di uno/due referente di livello distrettuale;
3. l'indicazione di uno/due referente aziendale/provinciale e la connessione con un livello di coordinamento aziendale/provinciale;
4. la descrizione delle progettualità promosse sia dai servizi pubblici che da quelli privati per le azioni di promozione e prevenzione;
5. l'indicazione dei punti di accesso e dei punti di aggancio presenti sul proprio

ambito territoriale che si rivolgono agli adolescenti.

Atti successivi

Il dirigente competente provvederà con proprio atto formale:

- all'assegnazione dei contributi sulla base dei criteri sopra riportati, nonché alla contestuale concessione dei contributi assegnati e all'assunzione dei relativi impegni contabili sui sopracitati capitoli di spesa del Bilancio di previsione regionale 2014;
- alla liquidazione dei contributi regionali, previa valutazione da parte del Servizio competente della congruità delle azioni programmate agli obiettivi sopra descritti, a seguito dell'approvazione del documento di Integrazione al Programma attuativo biennale 2013-2014, di cui al paragrafo 2, nonché delle schede finanziarie previsionali (Tab. A e B) relativamente all'annualità 2014 da parte degli ambiti distrettuali e della sua presentazione alla Regione nei tempi e nei modi stabiliti dalla presente deliberazione.

3.7 PROGRAMMA PER LA QUALIFICAZIONE E IL CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER I BAMBINI IN ETÀ 0-3 ANNI.

Per quanto attiene a questo programma, si rimanda alla/e deliberazione/i che la Giunta Regionale adotta annualmente, in ottemperanza all'art. 10 della legge regionale 1/2000 e successive modificazioni e integrazioni, attuando interventi e azioni per il sistema integrato dei servizi per l'infanzia, secondo le linee di programmazione pluriennali e di criteri di ripartizione delle risorse approvate dall'Assemblea legislativa.

L'approvazione di tali provvedimenti da parte della Giunta Regionale per l'anno 2014, in conformità con le linee di indirizzo dell'Assemblea legislativa, deliberazione n. 95/2012 e precedente n. 62/2012, dovranno prevedere l'attuazione degli obiettivi prioritari finalizzandoli alla:

- qualificazione del sistema dei servizi per affrontare le trasformazioni in atto in un'ottica di qualità e sostenibilità, attraverso la funzione del coordinamento pedagogico e promozione di iniziative di formazione, dando continuità al processo sperimentale avviato nei territori per configurare il sistema di regolazione della qualità fondata su percorsi di auto-eterovalutazione;
- al sostegno alla gestione dei servizi per la prima infanzia con particolare attenzione a quelli collocati nei Comuni di piccole dimensioni, alle diverse forme di gestione associata e alla promozione di progettualità/azioni innovative.



0022823-17/07/2013-SCCLA-Y31PREV-A



- 1 AGO 2013


foglio 219

Cont. Riccardo VENTRE

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze



- VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica";
- VISTO** l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali;
- VISTO** l'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall'articolo 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- VISTA** la legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTO** l'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge finanziaria 2001*)", il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;
- VISTO** l'articolo 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge finanziaria 2002*)" il quale integra le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000 (*legge finanziaria 2001*);
- VISTO** l'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 342, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni in materia di volontariato", le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- VISTO** l'articolo 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge finanziaria 2003*)" il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;
- VISTO** il successivo comma 2 del medesimo articolo 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo;

VISTA la legge 23 Dicembre 2005, n. 266 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)";

VISTO il comma 1258 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dal comma 470 dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che prevede che la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, a decorrere dall'anno 2007, è determinata, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso articolo 1 annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

VISTO il comma 473 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che ribadisce che al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) che, all'art. 1, comma 271 prevede che "lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2013";

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 229, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015";

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed, in particolare,



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

l'articolo 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante "L'istituzione del Ministero della Salute", con conseguente modifica della denominazione "Ministero del Lavoro e delle politiche sociali" in luogo della precedente "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 7 aprile 2011, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2011 registro n. 11, foglio n. 139.

VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17/01/2011 a firma del Ragioniere Generale dello Stato, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province Autonome di Trento e Bolzano;



5



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria del capitolo n. 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali" dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è ridotta dell'importo di euro 474.000 per l'anno 2013, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n.78 del 2010, a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012;

VISTO l'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di riduzione dei costi della politica nelle regioni, che al comma 1, stabilisce che "ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie" abbia dato attuazione ad una serie di misure di contenimento della spesa esplicitate nel medesimo comma;

CONSIDERATO che è stata accantonata una somma di € 240.000.000, pari all'80 per cento della quota spettante alle regioni, nelle more del ricevimento delle comunicazioni da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 3 del citato articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, con le quali gli enti interessati danno atto del documentato rispetto delle condizioni di cui al comma 1;

CONSIDERATO che la somma attualmente resa disponibile, al netto degli accantonamenti di cui al precedente punto, afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario corrente, ammonta ad € 103.704.000,00;

RITENUTO pertanto di provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per € 103.704.000,00 gravanti sul capitolo di spesa 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali", dei complessivi € 343.704.000,00, da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente, una volta verificata l'attuazione da parte delle regioni delle disposizioni di cui al citato articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

ACQUISITA in data 24 gennaio 2013 l'intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

DECRETA

Art. 1

Le risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2013, ammontanti a € 343.704.000,00 sono ripartite, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 del presente decreto, secondo il seguente schema per gli importi indicati:

1. Somme destinate alle Regioni	€ 295.020.000,00
2. Quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano	€ 4.980.000,00
3. Somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€ 43.704.000,00
<hr/>	
Totale	€ 343.704.000,00

Art. 2

Le tabelle nn. 1, 1A, 2, 2A e 3 allegate formano parte integrante del presente decreto e si riferiscono a:

- Tab. 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie complessive anno 2013;
- Tab. 1A) Riparto parziale delle risorse immediatamente disponibili (somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quota del 20% delle somme destinate alle Regioni)
- Tab. 2). Finanziamento afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali, incluse le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano;
- Tab. 2A) Quota del 20% del finanziamento afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali, incluse le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano;
- Tab. 3) Fondo per gli interventi a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

5





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Art. 3

A valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono finanziati, per almeno 5 milioni di euro, interventi per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, ad integrazione di quelli finanziati a valere sulle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui al comma 11, dell'articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 4

Le Regioni si impegnano a programmare gli impieghi delle risorse loro destinate per le aree di utenza e secondo i macro-livelli e gli obiettivi di servizio indicati nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto. Con successivo accordo in sede di Conferenza Unificata saranno definite linee di intervento e indicatori volti a specificare in dettaglio gli obiettivi di servizio e a determinare eventuali target quantitativi di riferimento.

Le Regioni si impegnano altresì a monitorare e rendicontare al Ministero gli interventi programmati a valere sulle risorse loro destinate secondo la medesima struttura di cui all'Allegato 1.

A tal fine, le Regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso.

Ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso.

Art. 5

Anche al fine di migliorare la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi, ai sensi dell'articolo 4, le Regioni e le Province autonome concorrono, nel rispetto dei sistemi informativi regionali, alla realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a partire dai moduli in fase di sperimentazione del sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficienti (SINA), del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie (SINBA) e del sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale (SIP), ferma restando l'adozione dei provvedimenti necessari allo scambio di dati di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35.

Art. 6

Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali", saranno ripartite, salvo quanto disposto dall'art. 7, fra le Regioni con le stesse modalità e criteri di cui al presente decreto come da Tabella 2.

Le eventuali risorse riversate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali, quali le somme ai sensi dell'articolo 1,



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

comma 1286 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, saranno ripartite fra le Regioni con le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto come da Tabella 2, previo soddisfacimento di eventuali richieste di accredito, da parte dei Comuni, in esito al riconoscimento, con sentenza passata in giudicato, dei benefici di cui all'articolo 1, comma 1286 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, l'erogazione di una quota pari all'80% del totale delle risorse destinate alle regioni, di cui alla Tabella 2 del presente decreto, è sospesa nelle more del ricevimento delle comunicazioni da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 3 del citato articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, con le quali gli enti interessati danno atto del documentato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 2.

In attesa del ricevimento di tali comunicazioni, relativamente alle risorse destinate alle regioni è autorizzata l'erogazione della restante quota del 20%, secondo quanto previsto nella Tabella 2A.

Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in applicazione della circolare n. 0128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei Conti.

Roma, li **26 GIU. 2013**

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

Tabella n. 1

Riparto generale delle risorse finanziarie del FNPS per l'anno 2013

Totale delle risorse finanziarie da ripartire	€ 343.704.000,00
Fondi destinati alle Regioni	€ 295.020.000,00
Quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano*	€ 4.980.000,00
Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€ 43.704.000,00

* Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 8 del presente decreto.

5 2 9 1 0 . 2 0 1 3

3-



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Tabella n. 1A

Riparto parziale delle risorse finanziarie del FNPS immediatamente disponibili per l'anno 2013

Totale delle risorse finanziarie immediatamente disponibili	€ 103.704.000,00
Fondi destinati alle Regioni	€ 59.004.000,00
Quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano*	€ 996.000,00
Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€ 43.704.000,00

* Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 8 del presente decreto.





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Tabella n. 2

Risorse destinate alle Regioni anno 2013

REGIONI	%	Totale risorse
Abruzzo	2,45%	7.350.000,00
Basilicata	1,23%	3.690.000,00
Calabria	4,11%	12.330.000,00
Campania	9,98%	29.940.000,00
Emilia Romagna	7,08%	21.240.000,00
Friuli Ven. Giulia	2,19%	6.570.000,00
Lazio	8,60%	25.800.000,00
Liguria	3,02%	9.060.000,00
Lombardia	14,15%	42.450.000,00
Marche	2,65%	7.950.000,00
Molise	0,80%	2.400.000,00
P.A. di Bolzano	0,82%	2.460.000,00
P.A. di Trento	0,84%	2.520.000,00
Piemonte	7,18%	21.540.000,00
Puglia	6,98%	20.940.000,00
Sardegna	2,96%	8.880.000,00
Sicilia	9,19%	27.570.000,00
Toscana	6,56%	19.680.000,00
Umbria	1,64%	4.920.000,00
Valle d'Aosta	0,29%	870.000,00
Veneto	7,28%	21.840.000,00
TOTALI	100,00%	€ 300.000.000,00

* Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 8 del presente decreto.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Tabella n. 2A

Quota del 20% delle risorse destinate alle Regioni anno 2013

REGIONI	%	Totale risorse
Abruzzo	2,45%	1.470.000,00
Basilicata	1,23%	738.000,00
Calabria	4,11%	2.466.000,00
Campania	9,98%	5.988.000,00
Emilia Romagna	7,08%	4.248.000,00
Friuli Ven. Giulia	2,19%	1.314.000,00
Lazio	8,60%	5.160.000,00
Liguria	3,02%	1.812.000,00
Lombardia	14,15%	8.490.000,00
Marche	2,65%	1.590.000,00
Molise	0,80%	480.000,00
P.A. di Bolzano	0,82%	492.000,00
P.A. di Trento	0,84%	504.000,00
Piemonte	7,18%	4.308.000,00
Puglia	6,98%	4.188.000,00
Sardegna	2,96%	1.776.000,00
Sicilia	9,19%	5.514.000,00
Toscana	6,56%	3.936.000,00
Umbria	1,64%	984.000,00
Valle d'Aosta	0,29%	174.000,00
Veneto	7,28%	4.368.000,00
TOTALI	100,00%	€ 60.000.000,00

* Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 8 del presente decreto.





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

Tabella 3

Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali anno 2013

Tipologia intervento	
Risorse assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€ 43.704.000,00

5-



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Allegato 1

MACRO LIVELLO	OBIETTIVI DI SERVIZIO	AREE DI INTERVENTO		
		RESPONSABILITA' FAMILIARI (SINBA) ¹	DISABILITA' E NON AUTOSUFF. (SINA) ²	POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE (SIP) ³
1	SERVIZI PER L'ACCESSO E LA PRESA IN CARICO DA PARTE DELLA RETE ASSISTENZIALE	X	X	X
	PRESA IN CARICO ⁵	X	X	X
	PRONTO INTERVENTO SOCIALE ⁶			X
2	SERVIZI E MISURE PER FAVORIRE LA PERMANENZA A DOMICILIO	X	X	X
	ASSISTENZA DOMICILIARE ⁷	X	X	X
3	SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E SERVIZI TERRITORIALI COMUNITARI	X		
	ASILI NIDO E ALTRI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ⁹	X		
4	SERVIZI TERRITORIALI A CARATTERE RESIDENZIALE PER LE FRAGILTA'	X	X	X
	COMUNITA'/RESIDENZE A FAVORE DEI MINORI E PERSONE CON FRAGILTA' ¹¹	X	X	X
5	MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE - SOSTEGNO AL REDDITO	X	X	X
	INTERVENTI/MISURE PER FACILITARE INCLUSIONE E AUTONOMIA ¹²	X	X	X
	MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO ¹³	X	X	X

1) Sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie

2) Sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficienti

3) Sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale

4) A titolo esemplificativo: Segretariato sociale, Telefonia sociale, Centri di ascolto tematici, ecc.

5) A titolo esemplificativo: Servizio sociale professionale, Valutazione multidimensionale, Servizio per l'affidamento minori, Servizio per adozione minori, ecc

6) A titolo esemplificativo: Interventi quali mensa sociale e servizi per l'igiene personale, attivati per offrire sostegno a specifici target in situazioni di emergenza sociale.

7) A titolo esemplificativo: Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio, Assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari, ecc.

8) A titolo esemplificativo: Servizi accoglienza di adulti e anziani, ecc.

9) A titolo esemplificativo: Asili nido, Spazi giochi, Centri per bambini e famiglie, Servizi e interventi educativi in contesto domiciliare

10) A titolo esemplificativo: Centri per le famiglie, Centri diurni riabilitativi, Laboratori, Centri di aggregazioni sociali, ecc.

11) A titolo esemplificativo: Residenze per anziani, Strutture per disabili, Comunità educativo-assistenziali, ecc.

12) A titolo esemplificativo: Supporto all'inserimento lavorativo, Buoni spesa o buoni pasto, Interventi per senza dimora, ecc.

13) A titolo esemplificativo: Contributi per servizi alla persona, Contributi economici per alloggio, Contributi economici per i servizi scolastici, Contributi economici ad integrazione del reddito familiare, ecc.



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Tiziano Carradori, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/286

data 21/02/2014

IN FEDE

Tiziano Carradori

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/286

data 17/03/2014

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

omissis

L'assessore Segretario: Bianchi Patrizio

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'